

Decreto 20 maggio 2005 (Dpr 304/2004 - Determinazione degli incentivi e dei contributi al trasporto ferroviario combinato e di merci pericolose - Testo vigente)

N.d.R.: il testo è aggiornato con tutte le modifiche intervenute sino ad oggi.

Tali modifiche sono state apportate da:

- Dm Trasporti 5 dicembre 2006 (le modifiche di carattere aggiuntivo sono evidenziate in **neretto**).

Le soppressioni sono evidenziate con ~~barra~~ sulle singole parti del testo.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto 20 maggio 2005

(Gazzetta ufficiale 20 luglio 2005 n. 167)

Determinazione degli incentivi e dei contributi al trasporto ferroviario combinato e di merci pericolose, ai sensi degli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, e dall'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (d'ora in avanti: "la legge");

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191;

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2005, n. 21;

Vista la decisione della Commissione europea C(2003) 4538 del 10 dicembre 2003, che approva il programma di aiuti istituito dall'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, concernente "Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166" (d'ora in avanti: "il regolamento") pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 60 del 14 marzo 2005;

Visti in particolare gli articoli 2, 7, 8 e 13 del regolamento;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 32/2004/SDG del 20 dicembre 2004, che approva l'intesa programmatica stipulata il 2 dicembre 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Cassa depositi e prestiti Spa, e che autorizza l'impegno dei limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro annui e di 5.000.000 euro annui iscritti sul bilancio di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8179 - articoli 1 e 2 - Upb 5.2.3.10;

E m a n a

il seguente decreto:

Articolo 1

Finalità

1. Il presente decreto individua la misura unitaria degli incentivi da attribuire ai sensi dell'articolo 38 comma 5 della legge come disciplinati dall'articolo 8 del regolamento, nonché, con riferimento alla contribuzione ai beni di investimento a valere sulle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge, i beni di investimento contribuibili, la percentuale massima contribuibile del prezzo del bene, l'ammontare di risorse destinabili alla contribuzione per ciascuna categoria di beni, il limite per soggetto richiedente e per categoria di beni nonché la durata del periodo di inalienabilità, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento. Il presente decreto individua altresì la misura delle risorse da destinare alle finalità di cui all'articolo 38 comma 8 della legge.
2. La misura degli incentivi e dei contributi di cui al comma 1 è riferita ai valori unitari degli ammontari che la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2005, n. 21, provvede ad erogare ai beneficiari nel triennio di attuazione degli interventi a valere sul fondo di cui all'articolo 38 comma 6 della legge.
3. Gli incentivi ed i contributi sono erogati ai beneficiari previo svincolo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle modalità e delle procedure che sono definite negli atti d'obbligo e nelle convenzioni tra il predetto Ministero e i beneficiari, nonché nella convenzione stipulata tra il Ministero stesso e la Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2005, n. 21.

Articolo 2

Misura degli incentivi di cui all'articolo 38, comma 5 della legge 1° agosto 2002, n. 166

1. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento, l'ammontare complessivo dell'incentivo spettante ad ogni impresa in attuazione dell'articolo 38 comma 5 della legge è costituito da un incentivo base e da un incentivo premiante.
2. L'incentivo base spettante all'impresa è costituito dal prodotto della misura unitaria dell'incentivo base e del numero dei treni*km effettuati. La misura unitaria dell'incentivo base è articolata secondo quanto riportato nell'allegato 1, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 del regolamento ed è articolata in funzione della tipologia di trasporto e del grado di bilanciamento del traffico, come definiti dall'articolo 2 del regolamento nonché della distanza tra origine e destinazione.
3. L'incentivo premiante di cui all'articolo 8 del regolamento è attribuito con cadenza annuale, a decorrere dal secondo anno di validità del sistema incentivante di cui all'articolo 38 comma 5 della legge. L'assegnazione di una quota di risorse a titolo di incentivo premiante ha luogo, per ciascuna impresa, qualora la quantità di treni-chilometro effettuati nel 2005 o nel 2006 sia maggiore, rispetto alla quantità consuntivata nell'anno 2004, delle percentuali di cui all'allegato 2, che riporta altresì la misura unitaria dell'incentivo premiante. L'incentivo premiante è calcolato sull'incremento di treni*km realizzati nel 2005 o nel 2006 rispetto al 2004, con le modalità ed alle condizioni di cui all'allegato 2.
4. L'ammontare dell'incentivo premiante erogabile per ciascun anno alla singola impresa è limitato al valore massimo del 10% del valore erogato per l'incentivo base all'impresa stessa per il medesimo anno.

Articolo 3

Limiti di contribuzione all'acquisto di beni di investimento; durata del periodo minimo di inalienabilità e di utilizzo dei beni contribuiti ai fini dello sviluppo del trasporto di merci per ferrovia

1. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, gli investimenti per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci per i quali è possibile accedere ai contributi sono riferiti ai seguenti beni, nuovi di fabbrica e purché ricadenti nelle condizioni previste dall'articolo 16 comma 3 del regolamento:
 - a) locomotori per trazione o manovra;
 - b) carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato;
 - c) carri cisterna per merci pericolose;
 - d) casse mobili conformi alle specifiche Uic/Cen;
 - e) tank container per merci pericolose ad uso trasporto ferroviario combinato;
 - f) gru semoventi per la movimentazione di Uti;
 - g) gru a portale.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del regolamento, possono accedere ai contributi per l'acquisizione di locomotori per trazione o manovra, di carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato nonché di carri

cisterna per merci pericolose esclusivamente le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento (Ce) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

2. La percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione, l'ammontare complessivo di risorse erogabili per ciascuna categoria di beni, il limite, per soggetto richiedente e per bene, del contributo alle spese sostenute nonché la durata del periodo di inalienabilità, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento sono individuati nell'allegato 3, fermo restando il valore della percentuale degli impegni quindicennali riservata ai beni di investimento come previsto all'articolo 7 comma 2 del regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 13 commi 3 e 4 del regolamento, i beni per i quali siano stati ottenuti i contributi di cui al presente articolo non possono essere sottratti all'uso previsto e non possono essere alienati per un numero di anni, a decorrere dalla data di acquisto, pari a quanto stabilito nell'allegato 3. Qualora tali beni siano acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario, la durata del leasing si estende al periodo di non alienabilità del bene. Se la durata del leasing è inferiore al periodo di non alienabilità, deve sussistere l'impegno del beneficiario del contributo al rinnovo dell'operazione, alla scadenza, per il periodo residuo ovvero al riscatto del bene.

4. Per la durata del periodo di cui al precedente comma 3, entro il mese di gennaio di ciascun anno successivo a quello di accesso ai contributi di cui al presente articolo, l'impresa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un consuntivo contenente l'indicazione dell'effettivo utilizzo dei beni acquisiti, in rapporto a quanto previsto, per il corrispondente anno, nel piano pluriennale di attività di cui all'articolo 13 del regolamento.

Articolo 4

Misura delle risorse da destinare alle finalità di cui all'articolo 38, comma 8, della legge ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del regolamento

1. Agli incarichi di studio e di consulenza nonché all'assistenza tecnica previsti, dall'articolo 38 comma 8 della legge a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal medesimo articolo, è destinato - a valere sul cap. 8179 (Upb 5.2.3.10) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un ammontare di euro 3.290.625,00, pari allo 0,9% delle risorse di cui all'articolo 7 commi 1 e 2 del regolamento, corrispondente ad una quota annua a valere sui limiti di impegno di euro 219.375,00.

Il presente decreto, vistato e registrato dall'Organo di controllo sulla legittimità degli atti, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2005

Allegato 1

Misura unitaria dell'incentivo base ai sensi dell'articolo 2

Tipologia di trasporto	Incentivo unitario (euro per treno chilometro)
Trasporto combinato come definito all'articolo 2 del regolamento>	2.00
Trasporto di merci pericolose per ferrovia come definito all'articolo 2 del regolamento	2.00

I valori riportati nella tabella soprastante sono modificati come segue, in dipendenza delle distanze coperte dal trasporto nonché del grado di bilanciamento dello stesso, come definito all'articolo 2 del Dpr:

1. Qualora il percorso del treno sia compreso fra i 50 ed i 400 km:

Incentivo unitario modificato = $2.00 * [1 + (400 - PF) / 400]$ euro

dove:

PF = percorrenza ferroviaria convenzionale in km riferita all'intero percorso del treno comprendente anche il percorso su rete estera. Per percorrenze comprese fra 50 e 100 km si considera, ai soli fini del calcolo dell'incentivo unitario modificato, PF = 100 km.

2. Qualora su una o più relazioni di traffico, individuate da stessa origine e destinazione, sia consuntivato a fine

anno, nell'ambito del singolo rapporto contrattuale tra impresa e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 9 del Dpr, un bilanciamento delle unità di carico intermodale o delle ferrocisterne trasportate nei due sensi pari almeno al 75%, il valore dell'incentivo unitario spettante all'impresa che ha effettuato il trasporto è incrementato, relativamente ai treni*km di tali relazioni, di 0.50 euro.

Allegato 2

Valore unitario per treno-chilometro dell'incentivo premiante; determinazione delle soglie minime di incremento necessarie all'attivazione dell'incentivo premiante ai sensi dell'articolo 2

Incremento percentuale delle quantità di treni chilometro effettuati dall'impresa nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004, superato il quale si percepisce l'incentivo premiante (1)	Incremento percentuale delle quantità di treni chilometro effettuati dall'impresa nell'anno 2006 rispetto all'anno 2004, superato il quale si percepisce l'incentivo premiante (2)	Incentivo premiante (euro per treno chilometro)
5%	10.00%	1,5

(1) L'incentivo premiante è erogato per l'ammontare di treni-chilometro effettuati nel 2005, eccedenti il valore relativo al 2004.

(2) L'incentivo premiante viene erogato per l'ammontare di treni-chilometro effettuati nel 2006, eccedenti il valore relativo al 2004 incrementato del 5%.

Allegato 3

Limiti di contribuzione all'acquisto di beni di investimento e durata del periodo di inalienabilità, ai sensi dell'articolo 3

Categoria di beni	Percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione	Ammontare massimo complessivo di fondi erogabili per categoria di bene (migliaia di euro)	Limite del contributo per categoria di bene e per impresa (migliaia di euro)	Durata del periodo di inalienabilità e del periodo sottoposto a vincolo di utilizzo ovvero leasing numero di anni dalla data di acquisto
Locomotori per trazione (1)	7,5-15	10.250	5.125	10
Locomotori per manovra (1)	7,5-15	1.200	600	10
Carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato (1)	7,5-15	10.500	5.250	7
Carri cisterna per merci pericolose	7,5-15	4.250	2.125	7
Casse mobili	30	51.000	25.500	7

Uic/Cen				
Tank container per merci pericolose	30	17.500	8.750	7
Gru semoventi per la movimentazione di Uti	30	6.500	3.250	5
Gru a portale	30	14.500	7.250	7

~~(1) Per tale categoria di beni, il primo valore della colonna recante "Percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione" si riferisce alla percentuale attribuibile alle medie imprese mentre il secondo valore si riferisce alla percentuale attribuibile alle piccole imprese, come definite dal regolamento (Ce) 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.~~

Allegato 3

Limiti di contribuzione all'acquisto di beni di investimento e durata del periodo di inalienabilità, ai sensi dell'articolo 3

Categoria di beni	Percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione	Ammontare massimo complessivo di fondi erogabili per categoria di bene (euro)	Limite del contributo per categoria di bene e per impresa (euro)	Durata del periodo di inalienabilità e del periodo sottoposto a vincolo di utilizzo ovvero del leasing (numero di anni dalla data di acquisto)
Locomotori per trazione (1)	7,5-15	9.485.052	5.125.000	10
Locomotori per manovra (1)	7,5-15	1.110.445	600.000	10
Carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato (1)	7,5-15	9.716.394	5.250.000	7
Carri cisterna per merci pericolose (1)	7,5-15	3.932.826	2.125.000	7
Casse mobili Uic/Cen	30	47.193.918	25.500.000	7
Tank container per merci pericolose	30	16.193.991	8.750.000	7
Gru semoventi per la movimentazione di Uti	30	14.649.492	3.250.000	5

Gru a portale	30	13.417.878	7.250.000	7
---------------	----	------------	-----------	---

(1) Per tale categoria di beni, il primo valore della colonna recante "Percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione" si riferisce alla percentuale attribuibile alle medie imprese mentre il secondo valore si riferisce alla percentuale attribuibile alle piccole imprese, come definite dal Regolamento (Ce) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e successive modifiche e integrazioni.

chiudi

stampa

